Num. 24

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
*Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

| PREZZO D'ASSOCIAZIONE | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Per Torino | L. | 40 | 21 | 11 |
| » Provincie del Regno | » | 48 | 25 | 13 |
| » Roma *(franco ai confini)* | » | 50 | 26 | 14 |

**TORINO, Martedì 28 Gennaio**

| PREZZO D'ASSOCIAZIONE | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Stati Austriaci e Francia | L. | 80 | 46 | 26 |
| — detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento | » | 58 | 30 | 16 |
| Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano | » | 120 | 70 | 36 |


OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

| Data | Barometro a millimetri | | | Termomet. cent. unito al Barom. | | | Term. cent. esposto al Nord | | | Minim. della notte | Anemoscopio | | | Stato dell'atmosfera | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m. o. 9 | mezzodì | sera o. 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 |
| 27 Gennaio | 744,50 | 744,90 | 745,36 | + 0,3 | + 2,6 | + 3,3 | — 0,4 | + 3,0 | + 5,0 | — 4,8 | O. S.O. | S.O. | S.O. | Coperto nebb. | Nuvolette | Nug. sottili |

## PARTE UFFICIALE

TORINO, 27 GENNAIO 1862

—

*Relazione rassegnata al Re dalla Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica.*

Sire,

La Commissione di sorveglianza avendo preso ad esame quanto si è operato dalla Direzione della Cassa ecclesiastica nel decorso dell'anno 1860, è ora lieta di poter riferire a V. M. che anche in quell'anno si procedette colla solita alacrità e solerzia nell'andamento di quell' amministrazione e specialmente in quanto ha tratto ai benefizi colpiti dalla legge, allo svincolo delle enfiteusi, agli affittamenti ed alle alienazioni dei beni stabili appartenenti alla Cassa, e che non ispregevoli furono i risultamenti che da queste varie operazioni venne quell'istituzione a conseguire nella sua situazione economica e finanziaria.

Il numero dei benefizi semplici soppressi dalla legge con devoluzione della dote alla Cassa ecclesiastica, di cui non si era potuto dianzi aver cognizione, e di cui l'Amministrazione venne a prender possesso nell'anno 1860, ammonta ad 83. Questo numero aggiunto a quello di 2078, di cui già si era preso possesso negli anni precedenti, costituisce il ragguardevole complessivo numero di 2161.

Fra li 83 benefizi venuti in possesso della Cassa nel 1860, per 40 si è potuto accertare il reddito brutto, il quale ascende a L. 18,951 72. E siccome sovra di essi gravitano pesi annui per L. 8,164 53, perciò il reddito netto si residua a L. 10,787 19.

Pei rimanenti 43 benefizi non si era ancora giunto a raccogliere dati sufficienti, onde poterne segnare il reddito.

Fra quelli devoluti alla Cassa, e che erano vacanti, si è applicato al numero di 44 il disposto dell'articolo 22 della legge 29 maggio 1855. E dal capitale rappresentante la dote di siffatti benefizi calcolato in L. 515,140 86, vennero prelevate dalla Cassa ecclesiastica le seguenti somme, cioè:

| | | |
|---|---|---|
| Per l'adempimento dei pesi inerenti ai benefizi | L. | 165,564 85 |
| Pel terzo assegnatole in proprio | » | 110,513 28 |
| Per la parte devolutale sui benefizi di libera collazione | » | 7,147 40 |
| Per la parte che le spetta come surrogata al patrono ecclesiastico | » | 39,773 77 |
| E così il totale assegnatole fu di | L. | 322,999 30 |

coll'obbligo però di far fronte ai pesi che andavano uniti ai benefizi, ed a cui corrisponde la cennata somma di L. 165,564 85.

Per quanto concerne allo svincolamento delle enfiteusi o censi, nell'anno 1860, furono riscattati 232 censi o canoni.

L'annua rendita che si ritraeva da questi censi o canoni sommava a L. 7,041 34. Il prezzo ricavato dal loro riscatto ammonta a L. 147,442 41, il quale, impiegato in cedole del Debito pubblico, darà un annuo provento non minore di L. 8,109 30, e così la Cassa avrà un aumento nell'annuo reddito di L. 1,067 96. Oltrecchè si otterrà un risparmio nella spesa di amministrazione.

Quantunque nella scorsa annata continuassero come nella precedente a correre meno favorevoli le circostanze politiche e finanziarie del paese per le alienazioni e per gli affittamenti dei beni immobili, venne ciò nondimeno fatto all'Amministrazione di migliorare per questa parte di assai le condizioni della Cassa ecclesiastica.

Riescì difatti all'Amministrazione di alienare nell'anno 1860 ettari 1 447 71 97 di terreni per la complessiva somma di L. 1,416,011 74.

E per l'effetto del concentramento di alcune famiglie religiose, di cui si dirà in appresso, potè pure distrarre chiostri e fabbricati diversi pel complessivo prezzo di L. 1,076,920 32.

Fra terreni e chiostri si alienarono quindi stabili per la complessiva somma di L. 2,492,932 06, la quale impiegata in cedole del Debito pubblico col provento calcolato in complesso anche solo al cinque e mezzo per cento, darà l'annuo frutto di L. 137,111 28. Ora siccome questi stabili non davano prima che il reddito di L. 72,381 29, la Cassa verrà ad ottenere per queste alienazioni un aumento di reddito annuo in L. 64,729 99.

L'Amministrazione stipulò altresì nell'anno 1860, n. 435 contratti di locazione coll' aumento del reddito annuo di L. 77,497 73.

Quest'aumento è specialmente dovuto all'affittamento di chiostri che pel concentramento testè accennato divennero disponibili, e furono conceduti in locazione all'Amministrazione della guerra, ed a Municipi per acquartieramento di truppe e per lo stabilimento di Depositi militari.

Pei concentramenti poc'anzi indicati, stati decretati dal Governo nell'anno 1860, tredici sono le famiglie religiose che vennero traslocate in altri conventi, od ammesse a godere la pensione fuori chiostro, delle quali, undici spettano a corporazioni religiose d'uomini, e due sole a corporazioni di donne.

Gli individui concentrati od ammessi a godere la pensione fuori chiostro, sommano al numero di 172 di cui 51 componevano le dette due case religiose di donne, e gli altri 121 le undici corporazioni d'uomini.

Il valore dei tredici chiostri che rimasero vacanti in dipendenza di quei concentramenti ascende alla somma complessiva di L. 577,646 20, a cui corrisponde l'annuo reddito di L. 31,770 53. E siccome l'aumento di pensione che si dovette concedere a termini di legge ai religiosi in seguito agli stessi concentramenti, non ascende che ad annue L. 109 90, emerge che il beneficio che i concentramenti arrecarono alla Cassa, consiste nell'annuo reddito di L. 31,660 63.

Si è poi con singolar compiacenza che la Commissione ebbe a riconoscere che le giuridiche contestazioni insorte nel periodo dell'anno 1860 siano in numero assai minore di quelle elevatesi nelle singole annate precedenti, e che la maggior parte di quelle definite durante lo stesso anno 1860 abbiano potuto sortire un esito favorevole alla Cassa.

Fra le liti sostenute nel 1860, quella di maggior rilievo, e che poteva trarre a più gravi conseguenze, si fu quella che venne intentata dai Padri Oblati di San Ponzio in Nizza, i quali, volendo impugnare e far considerare quanto ad essi di niun effetto la convenzione del 23 agosto 1860 tra l'Impero francese ed il Governo del Re, pretendevano che, malgrado le contrarie stipulazioni contenute nella medesima, fosse la Cassa ecclesiastica obbligata di continuare a pagar loro, come prima, la pensione stabilita dalla legge 29 maggio 1855, quantunque la loro casa religiosa fosse posta nel circondario di Nizza consegnata alla Francia in forza del trattato di Torino del 24 marzo 1860, per cui, a tenore dell'art. 3 della citata internazionale convenzione, spetta al Governo francese di pagare ad essi la pensione cui hanno diritto.

Pose termine a tale vertenza la sentenza del 5 gennaio 1861, con cui il tribunale del circondario di Torino assolvette la Cassa ecclesiastica dalle domande dei Padri Oblati.

Due altre questioni di massima, che sebbene non influenti direttamente sui principii costitutivi della Cassa, non tralasciano di avere una certa importanza per la quantità e varietà dei casi in cui possono elevarsi, furono decisi in quella stessa annata in favore della Cassa ecclesiastica dalla suprema Corte di cassazione con due distinte sentenze in data entrambe del 7 settembre 1860.

Con l'una di tali sentenze venne giudicato che « il « nominato e presentato dal patrono ad un beneficio « non ha diritto sui beni che ne compongono la dote, « fino a che non abbia avuto luogo la canonica inve- « stitura, e che in conseguenza il medesimo non può « invocare i diritti che ai beneficiati accorda la legge « 29 maggio 1855, e così neppure l' usufrutto conce- « duto dall' art. 21 al provvisto, ed è anche senza ef- « fetto l'investitura che fosse accordata posteriormente « alla legge medesima. »

Con l'altra sentenza si decise che « i religiosi, i quali « a seguito di un breve pontificio, anche posteriore « alla legge 29 maggio 1855, fossero stati espulsi dal « chiostro a causa di delitti commessi, non possono « conseguire la pensione od assegnamento loro conce- « duto dalla legge, nè tampoco la sovvenzione accor- « data dall'art. 18. »

Siccome poi le altre contestazioni vertite od iniziate durante l'anno 1860 non riguardano questioni di massima, ma piuttosto oggetti d'ordinaria amministrazione del patrimonio della Cassa ecclesiastica, sembra potersi non senza fondamento affermare essere esaurite tutte o quasi tutte quelle questioni di principii o di interpretazione della legge che tanto incagliarono l'andamento dell'Amministrazione, e che decise non di rado dai Magistrati in senso ad essa meno favorevole, fecero fallire in parte le previsioni da essa formate sull'ammontare attivo dell' asse della Cassa ecclesiastica.

Scendendo ora a più specifici ragguagli sovra questo argomento, si osserva che le cause della Cassa sì attive che passive, istituite nell'anno 1860, ascendono in totale a n. 85, e che le medesime confrontate con quelle istituite nella precedente annata 1859, rilevanti al complessivo n. di 109, presentano una differenza in meno di 24.

Le controversie terminate nel decorso dell'anno 1860 sono in n. di 69, di cui n. 11 ultimate per transazione, abbandono o recesso, e n. 58 per sentenza.

Facendo poi l' opportuna deduzione di tutte le liti state in qualsivoglia modo terminate, risulta che le cause introdotte dal principio dell'osservanza della legge 29 maggio 1855 in poi, unite a quelle che preesistevano alla legge stessa e che si trovavano tuttora in corso al 31 dicembre 1860, già erano ridotte al numero di 267. Vuolsi però anche notare, che a comporre questo numero entrano 38 giudizi di graduazione in cui la Cassa dovette comparire, onde ottenere utile collocazione dei proprii crediti privilegiati od ipotecari, ancorchè i medesimi fossero il più delle volte fuori di contestazione.

Le sentenze, infine, pronunciate durante l'anno 1860 sono in numero di 102, delle quali n. 63 definitive e n. 39 interlocutorie.

Delle predette 102 sentenze 72 furono favorevoli alla Cassa e 30 contrarie: cosicchè il numero delle favorevoli oltrepassò del doppio quello delle contrarie.

Avendo quindi la Commissione preso ad esame il bilancio dell'Amministrazione per l'anno 1861, ebbe la soddisfazione di scorgere che in confronto di quello del 1860, mentre porge per le entrate ordinarie un aumento di L. 18,675 53, presenta per contro nelle spese ordinarie una diminuzione di L. 12,824 47; d'onde risulta pel 31 dicembre 1861 un miglioramento complessivo nella condizione finanziaria della Cassa ecclesiastica di L. 31,500.

Ben maggiore apparirà questo miglioramento ove si ponga mente che nella parte passiva di questo bilancio si potè inscrivere la somma di L. 510,906 83 per pagamento degli assegni e sussidii al Clero di Sardegna, mentre nell'anno precedente non si riusciva a stanziare per quell'oggetto che la somma di L. 103,866 93. Ma se ad un tale risultato contribuì pure il buon andamento delle operazioni economiche dell'Amministrazione, egli è però dovuto essenzialmente alla cessione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia, per cui venne grandemente alleviato il peso delle congrue, ed in qualche parte anche quello delle pensioni.

Passando infine ad esaminare il conto consuntivo dell'anno 1859 la Commissione ebbe a rilevare che, mentre le entrate sì ordinarie che straordinarie di quell'anno ammontarono in complesso a L. 4,035,965 29 2/4 le spese occorse rilevarono a . . . » 4,274,819 13

e che si ebbe quindi il disavanzo di L. 238,853 83 2/4 al quale si dovette far fronte con fondi somministrati dall'esercizio dell'anno 1860.

Vuolsi però osservare che, ove alle entrate accertate ed alle spese occorse in quell'anno si vogliano aggiungere i residui attivi e passivi sì e come risultano dai registri dell'Amministrazione, ben diversa presentasi la situazione finanziaria della Cassa al chiudimento dell'esercizio prementovato.

| | | |
|---|---|---|
| Infatti sarebbonsi accertati residui passivi per la somma di | L. | 2,541,103 78 |
| mentre gli attivi, che pur si poterono in modo certo appurare, non presenterebbero che la somma di | » | 1,435,244 32 |
| per cui avrebbesi il disavanzo di | L. | 1,105,859 46 |
| il quale aggiunto a quello come sovra stabilito in | » | 238,853 83 2/4 |
| formerebbe un totale di | L. | 1,344,713 29 2/4 |

Ma questa somma, che si presenta al certo assai rilevante, non vuolsi però considerare come un vero disavanzo, creato da reale differenza tra l'attivo ed il passivo dell'Amministrazione. Imperocchè la maggior parte di essa è prodotta dall' essersi l'Amministrazione fatto carico, come era dover suo, di addebitarsi, e di portare nel suo passivo tutte indistintamente le entrate straordinarie che per qualsiasi motivo e per forza di eccezionali circostanze, a vece di poter tosto impiegare in acquisto di cedole del debito pubblico dovette erogare per far fronte a spese ordinarie, costituendo così un debito della Cassa verso se stessa. Ma ben conosce l'Amministrazione che un tale debito vuol essere estinto, onde sia mantenuto nella sua interezza il patrimonio della Cassa; e si propone appunto di estinguerlo di mano in mano che potrà riscuotere le tante rendite arretrate, che, non ostante ogni sua cura, ancora figurano inappurate sui sommari dei diversi contabili, massime della Sardegna.

E qui giova inoltre riflettere che nei resoconti degli anni anteriori al 1859, l'Amministrazione portava a credito numerose partite, alcune anche rilevanti, le quali, quantunque di loro natura già si presentassero di ben dubbia esazione, non credeva però di dover eliminare dalla tabella dei residui attivi nella speranza sempre di poterne ottenere in tutto od in parte la riscossione. Ma scorgendo in ora come una tale lusinga fosse andata di giorno in giorno diminuendo, e come per la prossima decorrenza del quinquennio dalla pubblicazione della legge si rendessero di disperata esazione tante annue prestazioni, che per considerevoli somme figurano nella massa degli arretrati, delle quali nè si potevano rinvenire i titoli, nè conoscere i veri debitori, dovette autorizzare i contabili a procedere ad un esatto appuramento degli articoli di credito, e da questa epurazione venne sensibilmente ridotto l' importare dei residui attivi, parte dei quali furono definitivamente abbandonati, parte trasportati ai sommarii dubbiosi testè dall'Amministrazione adottati ad esempio di quello che si pratica dall'Amministrazione del demanio.

Ora l'eliminazione di tali crediti dalla tabella dei residui attivi fa sì che più sensibile si presenti l'aumento dei residui passivi.

La Direzione della Cassa ecclesiastica, chiamata ad estendere la sua azione alle provincie dell' Umbria e delle Marche, mercè i Decreti dei Regi Commissari di quelle provincie, delli 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, vi iniziò tosto la sua amministrazione, la quale, sebbene abbia avuto a superare immense difficoltà, ed a vincere ostacoli di ogni genere che le si frapponevano, tuttavia già procede fin d'ora in modo, per quanto possibile, regolare, ordinato ed abbastanza soddisfacente, per cui anzi la Direzione potè già essere posta in grado di formare ancora per questo anno un supplemento di bilancio, ossia prospetto attivo e passivo concernente in modo almeno approssimativo l'asse economico della Cassa in quelle provincie, che presentava testè alla Commissione.

Ma siccome non sarà che per l'anno venturo che la Direzione potrà formare e porgere alla Commissione un rendiconto ed un bilancio generale che comprenda la totalità del patrimonio della Cassa e l' intiero servizio di essa, anche in rapporto a quelle nuove provincie, e che la Commissione, nel soddisfare all'annuale suo cómpito, sarà quindi in grado di estendere le sue indagini in particolar modo anche sovra quanto si sarà in esse operato, perciò basterà per ora osservare come risulti da quel documento che l'attivo presumibile per l'esercizio 1861 in quelle provincie superi il passivo, e si possa con ragione sperare che viemmaggiore questa eccedenza sia per rendersi negli anni avvenire.

Non si crede però di dover passare sotto silenzio come l'Amministrazione, affine di provvedere alla coltivazione della considerevole massa di beni immobili dei quali prese possesso in quelle provincie, perchè appartenenti alle famiglie religiose e collegiate, colpite di soppressione, abbia avuto a vincere una delle maggiori difficoltà: imperciocchè quei beni essendo quasi tutti precedentemente amministrati ad economia dalle stesse famiglie religiose e dalle collegiate, o tenuti a colonie parziarie che cessarono in un colla soppressione dei corpi morali proprietari, si dovette procedere tutto ad un tratto ad affittamenti parziali, e ciò in un paese in cui il sistema delle locazioni era pressochè sconosciuto, e come essa sia tuttavia giunta a superarla felicemente, mercè l' ammirabile solerzia spiegata dai Commissari che seppe opportunamente scegliere e delegare a rappresentarla in quelle provincie, i quali in meno di tre mesi attivarono ben 2080 circa affittanze col mezzo dei pubblici incanti, procurando alla Cassa ecclesiastica un introito sicuro e fisso e ben maggiore di quello che avrebbe altrimenti potuto ricavare da quei beni.

Sire!

La Commissione di sorveglianza, a fronte di quanto ebbe l'onore di venire fin qui esponendo, prova una viva soddisfazione nel poter assicurare V. M. esservi fondata ragione di sperare che l'attivo della Cassa ecclesiastica sia fra non molto per superare siffattamente il passivo da metterla in grado non solo di sopperire a tutte le passività che le sono imposte tassativamente dalla legge che le diede origine, o dai decreti che ne ampliarono la sfera di azione, e di esonerare intieramente le finanze dello Stato da ogni ulteriore aggravio per spese di culto, ma di poter altresì rivolgere le sue cure a quegli altri benefici intenti che si ebbero pure in mira nel fondare ed accrescere questa pia istituzione.

Siamo con profondo rispetto,

Sire,

Di Vostra Maestà

*Umilissimi e fedelissimi sudditi*

DES-AMBROIS.
G. LANZA.
GALVAGNO.
MAMELI CRISTOFORO.
G. B. OTTANA.
TONELLO.

Torino, addì 8 dicembre 1861.

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri e con Decreti 12 corrente, S. M. ha nominato ad Uffiziali dell'Ordine de'Ss. Maurizio e Lazzaro:

Della Minerva conte Domenico, regio incaricato d'affari presso il Governo Portoghese, e

Taliacarne marchese Andrea, id. presso il Governo dei Paesi Bassi.

*Il N. 425 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*
RE D' ITALIA

Visto l'articolo 291 del Codice penale militare;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È instituito presso le Truppe stanziate verso la frontiera del Patrimonio di S. Pietro, dipendenti dal Comando della 15ª divisione, un Tribunale militare in conformità del prescritto del citato art. 291 del Codice penale militare.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando

a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE

A. DELLA ROVERE.

*Il N. 406 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento per l'esecuzione della Legge succitata, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 22 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

A. DELLA ROVERE.

REGOLAMENTO

*per l'esecuzione della Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari.*

CAPO I. — *Proposte per la designazione delle zone.*

Art. 1. Le proposte per la designazione del numero ed ampiezza delle zone attorno alle fortificazioni e stabilimenti da sottoporsi alle servitù militari, in base all'articolo 1 della Legge, dovono essere rappresentate su piani generali di dette fortificazioni o stabilimenti, ed essere corredate da una circostanziata relazione nella quale sia reso conto delle proposte stesse e delle considerazioni che le giustificano; detti piani saranno formati su tela inglese nella scala di 1|2000; le fortificazioni vi saranno rappresentate colle linee indicanti il ciglio dello spalto, il ciglio interno del parapetto, il ciglio esterno del terrapieno ed il piede della scarpa di esso, ove esiste; le zone saranno tracciate con linee nere ben apparenti, in modo da poter essere facilmente riconosciute; ogni zona porterà inoltre la sua indicazione in iscritto, e la sua ampiezza espressa in numeri.

Nelle piazze molto estese, per le quali un solo disegno sulla scala di 1|2000 riescirebbe di dimensioni troppo grandi, esso verrà suddiviso in due o più fogli di grandezza ordinaria, unendovi però un disegno d'insieme nella scala di 1|10000.

Art. 2. La limitazione delle zone si fa misurando sulle capitali delle opere le distanze stabilite per ciascuna zona.

Possono considerarsi come capitali secondo le circostanze:

1. Le linee che dividono in due parti uguali i salienti di un'opera;

2. Quelle che uniscono questi angoli salienti agli angoli corrispondenti della strada coperta;

3. Quelle che dividono in due parti uguali gli angoli alla gola di una parte di fortificazione, o gli angoli che la gola fa colle parti laterali dell'opera.

Per le opere curvilinee od altre che non hanno capitali le distanze si misureranno sulle normali alle scarpe ed alle linee di fuoco o di gola, ed i punti determinati si uniranno con linee paralelle alle linee di fuoco più esterne dell'opera.

Per gli stabilimenti contemplati nell' alinea del citato articolo le distanze saranno misurate su perpendicolari ai muri di cinta, ed in mancanza di questi sulle facciate più esterne dello stesso stabilimento.

Le capitali e le altre linee su cui devono essere misurate le distanze saranno scelte in modo che i perimetri delle zone formino poligoni meno irregolari che sarà possibile.

Art. 3. L'ampiezza delle zone suddette nei limiti portati dalla Legge deve essere proporzionata all'importanza della fortificazione; qualora, per la configurazione del suolo o per altra circostanza di località, si ravvisasse opportuno di proporre la soppressione di alcuna delle zone prescritte, si indicherà quali di esse abbiano a sopprimersi, e se ne esporranno circostanziatamente i motivi nella relazione.

Art. 4. Le proposte per la determinazione di dette zone sono fatte compilare dai Direttori del Genio militare in seguito ad ordini del Ministero della Guerra.

Nel caso di formazione di nuove piazze-forti, della costruzione di opere nuove in aggiunta alle fortificazioni esistenti, ovvero di erezione di stabilimenti previsti all'art. 1 della Legge, i Direttori del Genio militare faranno conoscere al Ministero della Guerra le epoche in cui possono essere stabilite le zone delle servitù, e ciò anche prima del loro totale compimento, qualora dal ritardo ne potessero derivare conseguenze nocive alla difesa, alla sicurezza ed all'erario.

Art. 5. Il Ministero della Guerra, sentito preventivamente su ciascuna proposta il parere del Comitato del Genio militare, al quale fa, secondo i casi, intervenire alcuni Ufficiali d'Artiglieria e del Corpo di Stato Maggiore, secondo è previsto dall'art. 16 della Legge, promuove l'emanazione del relativo Decreto Reale.

Qualora, per mutate condizioni di una Piazza o stabilimento, o di una parte di essi, sia conveniente di apportare alcune modificazioni nel numero, nell'ampiezza o nella disposizione delle zone, vi si provvederà pure con Regii Decreti; i Direttori del Genio ne dovranno, in detti casi, informare il Ministero per le sue determinazioni in proposito.

Art. 6. I proprietari di fabbricati o terreni compresi nelle zone delle servitù militari prima d' intraprendere alcuna delle opere acconsentite in via eccezionale dall'art. 10 della Legge, ne dovranno informare la Sotto-Direzione del Genio militare, facendo ad essa conoscere con apposite indicazioni e disegni, se occorre, la natura ed entità delle medesime, affinchè possa accertare se dette opere sono nei limiti prescritti dal citato articolo.

Tutti i materiali provenienti dalla escuzione di dette opere dovranno essere prontamente trasportati fuori delle zone sottoposte a servitù; le Sotto-Direzioni del Genio militare potranno autorizzare lo spandimento delle terre e frantumi nelle zone stesse, quando ciò non sia per riescire di nocumento al servizio militare, determinando in tal caso le località e le norme da osservarsi.

CAPO II. — *Delimitazione delle zone.*

Art. 7. Determinate, con R. Decreto, le zone da sottoporsi a servitù militari in una Piazza, il Ministero trasmette copia autentica di esso e dell'annessovi piano al Direttore del Genio militare; e ne partecipa il Comitato del Genio ed il Comandante della Divisione militare territoriale, il quale lo notifica al Comandante militare locale, all'Ingegnere civile del Circondario ed al Sindaco o Sindaci dei Comuni su cui si estendono le dette zone, e per mezzo di essi ai singoli proprietari interessati.

Art. 8. Il Direttore del Genio militare dispone presso il Sotto-Direttore, cui spetta di procedere al tracciamento delle zone sul terreno, affinchè l'operazione abbia luogo il più presto, previi gli avvisi a darsi alle persone che vi devono intervenire, a mente dell'art. 20 della Legge; questi avvisi si daranno per mezzo di pubblicazione all'Albo di ciascun Comune.

Se le zone si estendono sui territori di più Comuni, esso ripartirà l'operazione in modo che si possa compiere successivamente in ciascuno di essi, facendo in tal senso le occorrenti partecipazioni.

Art. 9. Nel giorno stabilito il Sotto-Direttore del Genio militare, od in sua vece l'Uffiziale da esso a ciò specialmente delegato, e coll'intervento delle persone designate dalla Legge, procede all'operazione del tracciamento delle zone sul terreno ed alla determinazione dei punti in cui devono essere piantati i termini di limite di ciascuna zona; prende nota di tutte le costruzioni ed opere esistenti in dette zone, ed invita i proprietari a dichiarare, coll'appoggio di documenti giustificativi, l'origine delle medesime e le condizioni con cui è stata vincolata la loro esecuzione.

Distende quindi un apposito verbale per far constare della seguita operazione, nel quale noterà le date in cui esso ha avuto principio e termine; le pubblicazioni fatte, le persone che v'intervennero e quelle mancanti, e descriverà distintamente tutte le dette costruzioni ed opere, il nome dei rispettivi proprietari e le rispettive loro dichiarazioni. Detto verbale sarà poscia fatto sottoscrivere da tutte le persone presenti all'operazione.

Art. 10. Le zone stabilite nel modo indicato all'articolo precedente, i termini di limite alle medesime riferite ad un sufficiente numero di capisaldi e tutte le costruzioni ed opere private esistenti nelle medesime, saranno riportate su un piano generale uguale a quello unito al R. Decreto, il quale sarà quindi annesso al verbale.

Il piano ed il verbale saranno conservati nell'ufficio della Sotto-Direzione, ed una copia autentica di ambidue sarà depositata nelle sale comunali per rimanervi esposti nel modo e per lo scopo previsti dall'art. 25 della Legge.

Se le zone si estendono sui territori di più comuni, esse saranno tuttavia riunite per intiero su un medesimo piano generale, il quale sarà poi annesso al verbale riflettente il Comune sul cui territorio le medesime si estendono maggiormente; agli altri verbali si uniranno degli estratti di detto piano generale corrispondenti ai territori dei rispettivi Comuni.

Art. 11. I proprietari che non fossero intervenuti all'operazione, ovvero non avessero all'epoca della compilazione del verbale fatte le loro dichiarazioni o prodotti i documenti giustificativi, dovranno ciò fare nel termine di tre mesi dalla data dell'avviso suddetto della deposizione di detto verbale e piano nelle sale comunali, come è prescritto dall'art. 27 della Legge.

Art. 12. Tanto le dichiarazioni colle carte giustificative a corredo, quanto i richiami e titoli loro annessi, dovranno essere presentati e depositati presso il Segretario del Comune, firmati dal dichiarante o chi per esso, ed autenticati colla firma del Sindaco e bollo del Municipio, quindi rimessi all'ufficio della Sotto-Direzione del Genio militare per l'ulteriore loro corso.

Il Segretario del Comune dovrà, sulla richiesta delle parti, spedire ricevuta di tale presentazione.

Dette dichiarazioni devono contenere una chiara e distinta indicazione delle costruzioni ed opere a cui si riferiscono, e precisare le epoche in cui furono eseguite, e se ciò ebbe luogo in seguito a concessione dell'Autorità militare o di altra competente Autorità, unendo in tal caso copia delle autorizzazioni ottenute e delle condizioni con cui furono vincolate.

Art. 13. Il Sotto-Direttore, esaminate le dichiarazioni ed i titoli presentati dai dichiaranti in confronto coi documenti esistenti nel loro Ufficio e colle informazioni assunte, emettono sulle medesime il loro parere in apposita relazione, e rivolgono tutte le carte al rispettivo Direttore che le trasmette al Ministero per le sue determinazioni, unendovi le spiegazioni ed osservazioni che sarà in grado di somministrare.

Il Ministero notifica le sue determinazioni in merito a dette dichiarazioni al Direttore il quale dispone presso il Sotto-Direttore perchè siano notificate all'interessato; siano fatte sul piano unito al verbale e sul registro a ciò destinato le annotazioni prescritte nel successivo articolo e ne sia curata l'esatta osservanza.

Trovandosi il proprietario leso dalle decisioni del Ministero, si rivolge ai Tribunali competenti secondo è prescritto dall'art. 26 della Legge.

Art. 14. Il Sotto-Direttore del Genio militare fa notare con linee e tinte nere sul piano annesso al verbale e sulla copia esistente presso il Municipio, tutte le costruzioni e limiti della proprietà che in seguito alle dichiarazioni accettate dal Ministero o per giudizio dei Tribunali competenti sono riconosciute anteriori all'applicazione della Legge 19 ottobre 1859, e non soggetti ad alcuna sottomissione a favore delle fortificazioni in forza di altre leggi e consuetudini preesistenti, fa inoltre apporre a ciascuna di dette costruzioni e proprietà un numero d'ordine riferibile ad un Registro apposito conforme al Modello N. 1 tenuto per doppio originale nella Sotto-Direzione e presso il Municipio.

Tutte le altre costruzioni ed opere esistenti nelle zone, che allo spirare dei tre mesi prescritti dall'articolo 27 della Legge, saranno dichiarate soggette a condizioni in favore delle servitù, saranno segnate con tinte rosse sul piano e registrate in seguito alle precedenti sullo stesso registro Modello N. 1.

Detti piani e registro saranno al termine d'ogni anno completati notandovi le variazioni occorse lungo il medesimo e quindi firmati dal Direttore del Genio militare e dal Sindaco locale, ovvero dalle persone da esso destinate a rappresentarli.

Il registro Modello N. 1 deve contenere tutte le indicazioni necessarie, affinchè colla scorta di esso si possano conoscere in modo sommario le condizioni in cui si trova ciascuna costruzione rispetto alle prescrizioni della Legge, e rintracciare con facilità le carte originali esistenti nell'Ufficio della Sotto-Direzione.

Art. 15. Per le costruzioni ed opere che saranno riconosciute preesistenti all'applicazione della Legge e non soggette ad alcuna sottomissione, sarà inoltre formato un piano parcellario sulla scala di 1|200 a cui sarà unito uno stato descrittivo delle medesime sufficientemente particolarizzato, perchè in ogni circostanza si possa accertare lo stato attuale di essi e la loro importanza relativa; il piano parcellario e lo stato porteranno un numero d'ordine progressivo, e saranno registrati sul registro generale delle pratiche della Sotto-Direzione, e sul registro Modello N. 1 nella colonna a ciò destinata.

Se alcuna di dette costruzioni viene nel seguito sottoposta a qualche condizione in favore delle servitù, se ne farà apposita annotazione sui due esemplari del registro ora detto, e tale annotazione sarà firmata dal Sotto-Direttore e dal Sindaco, o da chi per essi.

Art. 16. Spirati i tre mesi prescritti dall'articolo 25 della Legge, ove non siano insorti reclami, ovvero se insorti siano stati legalmente ed in modo definitivo risolti, il Ministero della Guerra emette l'ordine per il piantamento dei termini, e lo notifica al Comandante generale delle Divisione per le partecipazioni indicate all'articolo 7 del presente ed al Direttore del Genio militare, il quale dispone per l'esecuzione di detta operazione in modo analogo a quanto si è stabilito nel successivo art. 8 pel tracciamento delle zone sul terreno.

Il piantamento dei termini viene eseguito dallo stesso Uffiziale del Genio militare che ha proceduto alla delimitazione delle zone, ed in caso d'impossibilità, da un altro Uffiziale da delegarsi dal Sotto-Direttore.

Art. 17. I termini saranno formati di pietra conica di qualità dura e resistente alle variazioni atmosferiche; avranno la forma di prismi rettangolari a base quadrata di centimetri 20 di lato, alti metri 0,50 dal suolo, e terminati superiormente a piramide, *punta di diamante*; la parte da interrarsi avrà centimetri 30 di sezione ed una lunghezza di centimetri 80 circa.

Sulla faccia verso la piazza e su quella opposta, sarà indicato il numero della zona circoscritta dal poligono cui il termine appartiene, e l'ampiezza di essa mediante lettere iniziali e cifre incise nella pietra nel modo seguente:

1.ª (II.ª III.ª) Z.ª M.ª
Metri . . . . . . . .

Sui termini di limite della zona interna delle fortificazioni si apporrà:

Z.a M.ª Int.ª
Metri . . . . . . . .

Il numero dei termini sarà tale, che ciascuno dei lati dei poligoni siano determinati almeno da tre di essi.

Nelle località in cui il termine sporgente dal suolo può essere di ostacolo al libero transito, o presentare altre difficoltà meritevoli di apprezzamento, si sostituiranno termini colla parte superiore piana e posta a livello del suolo, si noterà sulla faccia superiore il numero della zona prescindendo dall' indicare l'ampiezza della medesima in numeri.

(*Continua*).

# PARTE NON UFFICIALE

TORINO 27 GENNAIO 1862

## ALEMAGNA

Scrivono all'*Indép. belge* da Berlino 22 gennaio:

La Camera dei rappresentanti ha tenuto oggi adunanza, e il governo ha deposto parecchi importanti progetti di legge. Il ministro della giustizia ha presentato una legge che autorizza una persona lesa o ingiuriata, quando il ministero pubblico ricusa di processare, ad appellare al tribunale di seconda istanza: il ministro dell'interno un progetto relativo alla polizia signorile nelle sei provincie della Prussia (oltre che il Reno e la Vestfalia), che tende a incaricare di questa polizia a titolo onorario persone che sarebbero disposte a compiere gratuitamente quelle funzioni. Sarebbe, come recentemente vi dissi, questa un'istituzione analoga a quella dei giudici di pace inglesi. Il ministro delle finanze ha presentato un progetto di legge sull'ordinamento della corte dei conti. Questa legge, ritardata qualche tempo per quistioni di forma, ricevette la sanzione reale, per la sua comunicazione alle Camere, solo pochi giorni sono.

Il partito progressista determinò ieri di rinunciare alla discussione sull'allocuzione. Tale saggia determinazione non garba al partito feudale che aveva difeso l'allocuzione, sperando nell' irritazione che le discussioni avrebbero sicuramente sparso nei diversi partiti e per altri motivi altresì.

La *Gazzetta nazionale* afferma energicamente che il partito progressista non si collegò, per l'elezione del vicepresidente, coi cattolici, i quali diedero liberamente il suffragio ai candidati della sinistra. Questa condotta della parte clericale merita di essere indicata specialmente perchè l'anno scorso i capi del partito cattolico avevano nella questione del bilancio della guerra reso il partito in senso ultraministeriale. Ma l' anno scorso duravano ancora le pratiche coll' Austria, mentrechè ora la nota del conte Bernstorff sulla riforma federale spiacque molto nel campo austriaco ed ultramontano.

La frazione Grabow conta presentemente 92 membri, i progressisti 75, i feudali 15, le frazioni cattoliche 55, i polacchi 23. Rimangono a classificare 100 membri tra le diverse frazioni. Queste cifre non sono ancora definitive.

Un telegramma di Berlino disse che il secondo vicepresidente, sig. di Bakum-Dolffs, faceva parte della frazione progressista. È un errore. Egli, come vi dissi, appartiene al centro destro (partito Harkort).

## AUSTRIA

Mercoledì 22 corrente ebbe luogo la quarta seduta plenaria della Giunta finanziaria del Consiglio dell'Impero.

Quanto veniamo a rilevare, dice l'*Oss. triest.*, si è che in quella seduta ebbero luogo importantissime e tranquillanti comunicazioni da parte del ministro degli esteri conte Rechberg, e comunicazioni da parte del signor ministro della marina. In questa tornata sarebbesi anche trattato del bilancio della marina, il quale verrebbe oltrepassato da una cifra non piccola, che sarebbe dai 18 ai 20 milioni.

## GRECIA

I funerali del vescovo metropolitano, morto di recente all'età di 104 anni, e che occupava fin dal 1803 la sede vescovile, hanno dato luogo ad un incidente che destò la più viva emozione nel popolo di Atene che è di prima impressione.

Celebravasi il servizio nella cattedrale con tutta la pompa delle cerimonie greche alla presenza dei ministri, dei magistrati, dei funzionari di ogni grado e di un numeroso clero: il cadavere del metropolitano, rivestito degli abiti pontificali, colla tiara in testa e il pastorale in mano, era collocato in faccia al coro, sovra un seggio riccamente ornato. Tutto ad un tratto la porta della chiesa si aperse e il re, di cui nulla affatto aveva fatto presentire la venuta, si inoltrò verso il defunto e dando pel primo l'esempio seguito in casi simili gli baciò la mano.

Quest'omaggio reso spontaneamente al primo dignitario del clero ellenico destò nella folla un vero trasporto d'entusiasmo, e la cattedrale echeggiò lungamente di vive acclamazioni delle quali il re si mostrò vivamente commosso (*Moniteur universel*).

## TURCHIA.

Ci pervennero lettere e giornali di Costantinopoli in data del 18.

Mukhtar effendi fu nominato direttore dei culti non musulmani, carica di nuova creazione. — Fu pubblicato un *bérat* imperiale, che riconosce ufficialmente il sacerdote bulgaro Pietro Arabajiski, come capo spirituale e nazionale della comunità bulgara unita (cattolica) invece di Josif, scomparso. Quest'atto fu letto solennemente nella chiesa unita di Galata il 12 corrente, dove si tenne una cerimonia, celebrata da monsignor Meletios, vescovo greco di Drama, convertito di fresco al cattolicismo.

La Porta nominò una Commissione, presieduta dal direttore generale delle dogane, per istudiare la questione dell'imposta sugli spiriti, sul sale e sul tabacco. Inoltre fu istituito un uffizio centrale per l'amministrazione del bollo in tutto l'impero, la quale dipenderà dal ministero delle finanze, e venne pubblicato un regolamento risguardante le strade (*Oss. triest.*).

## ASIA

Abbiamo giornali di Calcutta 23 dicembre, di Singapur 21 dicembre e di Hongkong 14 dicembre.

La missione prussiana in Cina è aspettata a Singapur, diretta per l'Europa. Alle ultime date essa trovavasi a Hongkong, e doveva partire fra breve per il Siam. Il plenipotenziario prussiano ha ottenuto dal governo cinese un trattato, che accorda alla Prussia gli stessi diritti concessi di recente alle altre potenze europee riguardo al commercio, alla residenza d'un ministro in Pekino, ecc. — Dicesi che i Francesi abbiano preso possesso d'un'isoletta nel mare cinese, posta al Sud della Cocincina, e conosciuta sotto il nome di Pulo Condore. Essa domina l'accesso di Saigon, ed è posta sulla via diretta dei bastimenti che navigano quel mare. Sott'altri aspetti, Polo Condore non ha alcuna importanza. Nel 1702 gl'Inglesi la occuparono e vi eressero un forte, ma l'abbandonarono tosto, giacchè quasi tutti gli abitanti di essa furono uccisi in una notte da un corpo di soldati di Macassar al loro servizio.

I ragguagli dalla Cina e del Giappone sono abbastanza favorevoli per gli Europei. Gl'impiegati giapponesi si adoperano con gran cura per evitare qualunque collisione coi forestieri. Il sig. Alcock, ministro inglese al Giappone, pubblicò alcune istruzioni destinate a servire di norma ai sudditi britannici che si recano in varii porti commerciali. Egli vi dimostra che gl'Inglesi non hanno nulla a temere fintantochè si limitano a commerciare nei luoghi loro assegnati, ma che il pericolo di ostilità per parte della popolazione incomincia quando vogliono viaggiare nell'interno. Perciò il signor Alcock ordina ad essi di astenersi da tali escursioni, e di rimanere entro i confini de' loro stabilimenti, e notifica parecchie disposizioni tendenti ad impedire attriti colle autorità e cogli abitanti del Giappone.

Le relazioni da Pekino 26 novembre recano che i rapporti fra le autorità indigene e le straniere procedevano in modo soddisfacentissimo.

A Sciangai sono cessati i timori prodotti dalla vicinanza dei ribelli, giacchè quelle temute bande si ritirano senza molestare la città. Però si trovano alla distanza di sole tre miglia da essa, e da Sciangai si vede il fumo dei villaggi e de' poderi incendiati durante il loro passaggio. Ma a Ning-po continua lo sgomento, e quella città è quasi deserta. — Canton, dacchè fu restituita ai Cinesi, ha cominciato a ripigliare la sua antica importanza. La ricostruzione delle case continua in grande estensione (*Oss. triest.*).

## AMERICA

NUOVA YORK, 11 *gennaio*. Il Congresso avrebbe mancato alle sue abitudini se non avesse evocato l' affare del *Trent* e fatte lunghe argomentazioni per attaccare e difendere la restituzione fatta all'Inghilterra dei signori Slidell e Mason. Nelle emergenze presenti, quando ancora non è conosciuta la risposta dell'Inghilterra, e le difficoltà non ancora superate, tale discussione era almeno inutile, se non pericolosa, ma il governo non la potè impedire. I rappresentanti della nazione poterono dunque dare una carriera alla loro eloquenza, con pochissima soddisfazione del paese, il quale preferirebbe vederli discutere le questioni finanziarie, la cui soluzione impazientemente attendono.

Alla Camera il sig. Blair, del Missuri, propose di dichiarare che il popolo degli Stati-Uniti era commosso dalla benevolenza dimostratagli dal governo francese col pronto e savio intervento suo e colla rivendicazione

da esso fatta dei principij di dritto internazionale e dei dritti dei neutri che la Francia e gli Stati-Uniti costantemente difesero.

Al Senato la discussione fu chiusa con un discorso del signor Gumner, discorso molto notabile e che produsse una profonda sensazione. L'onorevole senatore disse che il sig. Wilkes non aveva adoperato irregolarmente, cercando sul *Trent* e catturando a bordo i signori Slidell e Mason. Certamente questo ufficiale fu spinto da motivi molto puri e patriotici. Egli può essere scusato dagli amici dell'Unione, avendo adoperato giusta i precedenti ed i principii del dritto internazionale che i legisti inglesi avevano preconizzati sinora, ma lo condannano il diritto e la giustizia. La politica costante degli Stati-Uniti fu contraria alle pretensioni britanniche, interpretò sempre i diritti dei neutri nel senso più liberale, e questa dottrina, violata dal capitano Wilkes, fu sostenuta dai più illustri statisti, Jefferson, Madison, Monroe e altri presidenti, di cui si può consultare la corrispondenza diplomatica. Il capitano Wilkes non aveva diritto di costituirsi giudice sul ponte di un legno neutro: se supponeva il caso di contrabbando, doveva condurre il bastimento sospetto in un porto, ove una corte competente poteva decidere la questione della legalità della presa, ma nessuna corte degli Stati-Uniti avrebbe condannato il *Trent*, nè guardati i commissarii ribelli.

Il signor Gumner conchiuse dicendo che il capitano Wilkes, catturando i commissarii, fu traviato dall'opinione dei legisti inglesi, e violò la dottrina americana. L'Inghilterra, chiedendo la restituzione dei commissarii, rinnegò tutta la sua storia, rinunziò a'suoi principii ed accettò quelli che gli Stati-Uniti difesero sì lungamente. L'Unione ottenne dunque testè un gran trionfo diplomatico e politico grazie all'azione coraggiosa e patriottica del capitano Wilkes e la dotta argomentazione del sig. Seward.

È inutile il dire che l'oratore abolizionista fu vivamente applaudito dal pubblico accorso per udirlo, e fra cui scorgevansi molti eminenti personaggi. Abbiamo riferito queste parole non per darvi un senso politico, ma a fine di mostrare per quale argomentazione gli Americani spiegano la loro condotta nell'ultimo affare. Questo discorso ebbe soprattutto per risultamento la cura più destra delle ferite dell'orgoglio nazionale.

La discussione dei piani finanziarii del signor Chase e dei diversi progetti relativi all'emancipazione de'negri reclamata ogni giorno da nuove petizioni coperte da innumerabili segnature, sta per assorbire tutta l'attenzione del Congresso.

Le idee economiche del segretario del tesoro incontrano grande opposizione nei comitati, e la loro applicazione sarà combattuta da alcuni suoi amici politici tanto vivamente quanto dagli uomini che hanno tutte le loro simpatie fuori del gabinetto.

Tuttavia il governo può fare assegnamento sul Congresso per ottenere i mezzi necessarii. I rappresentanti della nazione non lesinano sul concorso loro per aiutarlo a reprimere una formidabile insurrezione; ma la necessità di formare un ordinamento fiscale su nuove basi, senza mettere a repentaglio gl'interessi e la fortuna del paese, non permetterà loro di rendere senza esame e profonda discussione il partito sulle diverse proposte che furono loro sottomesse.

La Virginia orientale fu ancora testè teatro di due leggeri vantaggi dei Federali. Il generale Milroy, che batteva ultimamente i Separatisti a Huntersville, ottenne testè un'eguale vittoria nel Tucker-County, ove fugò 400 confederati, e tolse lore molte provvigioni. Tre giorni più tardi riportava una vittoria più segnalata a Blue's Gap, ove sconfiggeva duemila nemici, faceva 23 prigionieri e prendeva due cannoni con carri pieni d'armi e munizioni e considerabile materiale (*Moniteur universel*).

---

La legislatura dello Stato di Nuova York è entrata il 10 in sessione ad Albany. Ecco la conclusione del messaggio del governatore:

«.... Sarebbe per noi una calamità senza nome l'entrare in ostilità con l'una o con l'altra delle grandi potenze europee, e quel che più importa con quel governo cui la consanguineità lega più intimamente a noi. Niun vano pretesto, niun capriccio d'una corte o d'un gabinetto, niuna causa finalmente che leda la dignità nazionale o si riferisca al rifiuto di un diritto positivo potrebbe giustificare i rappresentanti di questo Stato a consentire ad una guerra esterna, specialmente in un tempo nel quale noi abbiam dovuto fornire e dovrem fornire risorse straordinarie in uomini e danaro per ischiacciare gl'insorti dell'interno.

« Noi sosteniamo di presente la battaglia della libertà costituzionale, colla risoluzione di ristabilire l'autorità legittima dell'Unione nella sua estensione. Noi siamo forti, perchè abbiamo il diritto per noi. Noi non dobbiamo indebolirci assumendo una guerra d'una dubbia necessità. Il nostro rango sul mare e nella famiglia delle nazioni fu conquistato senza l'aiuto delle nazioni. Noi dobbiamo mantenerlo per noi stessi.

« La nostra carriera non fa che cominciare, se noi sappiamo conservare il rispetto di noi stessi, e quello delle altre nazioni. Non offendiamo adunque intenzionalmente chicchessia e non tolleriamo più qualsiasi offesa; noi abbiam fiducia nella saggezza del governo: noi crediamo che nelle quistioni attuali o a quelle in prospettiva, che si riferiscono alle relazioni del paese con le potenze straniere, si porrà l'attenzione dovuta alla grave loro importanza e la decisione sarà basata su principii legali. La decisione del governo è la nostra, e in una giusta causa Nuova York getta tutto nella bilancia.

« Al di sopra e al di là di tutte le quistioni di proprietà, di tutte le quistioni di benessere attuale e di pace presente, l'uomo dotato d'un cuore veramente americano, ripone il mantenimento dell'onore del proprio paese, la conservazione della dignità e della stabilità del suo governo. »

---

La *Perseveranza* di Milano pubblica un dispaccio diretto in data di Washington 4 dicembre 1861 dal sig. Seward, segretario di Stato degli Stati Uniti, in risposta ad una nota 30 novembre dello stesso anno, statagli presentata dai ministri di Spagna, Inghilterra e Francia a Washington, intorno al Messico.

Il signor Seward, dopo aver accusato ricevuta della nota alla quale era annessa la convenzione 31 ottobre delle potenze sovra indicate stretta coll'intendimento di ottenere mediante azione comune soddisfazione ai proprii gravami dalla Repubblica Messicana, e dato un sunto di quella convenzione di cui i nostri lettori già conoscono il testo, così continua:

« Nella loro nota indirizzata al sottoscritto, i plenipotenziarii invitano gli Stati Uniti ad accedere alla convenzione.

Il sottoscritto, avendo portato il tenore di quella nota a notizia del Presidente, s'affretta a comunicare le sue vedute a tale riguardo.

1. Il sottoscritto ha già avuto l'onore di dire a ciascuno dei signori inviati che il presidente non può e non vuole mettere in discussione il diritto che hanno i loro sovrani di decidere per sè, nè esaminare se i torti di cui avevano a chieder ragione necessitassero una guerra contro il Messico.

2. Gli Stati Uniti hanno un alto interesse — e sono lieti di pensare che tale interesse loro è comune colle alte parti contraenti e gli altri Stati civili — perchè i sovrani che hanno concluso la convenzione non cerchino di ottenere nè un ingrandimento di territorio, nè alcun altro vantaggio che tale non sia in pari tempo per gli Stati Uniti o per ogni altro Stato civile; e non vogliano esercitare alcuna influenza a detrimento del diritto che ha il popolo messicano di scegliere e di stabilire liberamente la forma del suo governo.

Il sottoscritto reitera in questa occasione l'espressione del suo soddisfacimento per la dichiarazione delle alte parti contraenti ch'esse riconoscono codesto interesso, ed è autorizzato ad esprimere loro la soddisfazione del presidente degli Stati Uniti.

È ben vero che gli Stati Uniti hanno dal canto loro agnanze a fare al Messico, come è supposto dalle alte parti contraenti; nondimeno dopo lunga considerazione, il presidente giudica che non si potrebbe domandarne ora risarcimento, con l'entrare a far parte della convenzione. Fra le ragioni che han suggerito questa determinazione, e che il sottoscritto è autorizzato a significare, egli mentoverà:

1. Che gli Stati Uniti amano seguir il più che possono quella politica tradizionale, raccomandata dal padre del popol loro, e raffermata dall'esperienza fortunata, secondo la qual politica non è concesso loro di stringere alleanze straniere.

2. Il Messico essendo vicino agli Stati Uniti su questo continente e avendo governo, rispetto ad alcune delle più rilevanti istituzioni, simile al nostro, noi nutriamo verso di lui sensi di amicizia e assai c'interessiamo della sicurtà, della prosperità e della grandezza sua. Da tali sensi ispirati, gli Stati Uniti non sono disposti a imporre con la *forza* il risarcimento de' danni patiti, ad un tempo in cui il governo messicano è fieramente scosso dalle discordie intestine, oltre alla minaccia di guerra esterna. Questi medesimi sensi con più forte ragione impediscono agli Stati Uniti di partecipare ad un'alleanza che ha per fine la guerra al Messico.

3. Il sottoscritto è inoltre autorizzato a dire ai signori Inviati, perchè sia da loro significato a' sovrani della Spagna, Francia ed Inghilterra, che gli Stati Uniti han tanto a cuore la sicurtà e prosperità della Repubblica messicana, che han dato ampia potestà al loro ministro presso quel governo di conchiudere un trattato destinato a dare aiuto alla Repubblica, e il quale la porrà, speriamo, in grado di soddisfare le giuste domande de' suddetti sovrani e distornar così la guerra voluta da loro fare al Messico.

4. Non fa bisogno dire a' sovrani, che questa proposta di trattato fatta al Messico non è punto mossa da alcun senso nemichevole alle loro Maestà; ma solamente dal conoscere appieno la condizione delle cose e con la speranza che il Messico troverà in questo trattato i mezzi e il potere di negoziare con le potenze, onde trattenere la guerra, scopo della convenzione, di cui si parla nella nota.

5. Il governo degli Stati Uniti non sa ancora quel che il suo ministro al Messico ha fatto, conforme alle istruzioni dategli, e con vivo interesse attende nuove a questo proposito.

6. Qualora queste negoziazioni dessero motivo di fare alle potenze contrattanti una proposta riguardo al Messico, il sottoscritto s'affretterà a metterla a loro conoscenza. Ma conviene notare che il Messico dovrà partecipare a simile trattato e che debb' esso parere degno di essere accettato dal presidente degli Stati Uniti.

7. In pari tempo si fa conoscere alle alte parti contrattanti che il presidente si tiene in dovere di mandare e lasciare nel golfo del Messico una flottiglia bastevole a proteggere gl'interessi de' cittadini americani nel tempo della guerra, che può accadere tra le alte parti contrattanti e la Repubblica messicana, e che il ministro americano nella città del Messico è autorizzato ad entrar in rapporti con le parti belligeranti, onde impedire ogni involontaria ingiuria alle pretese degli Stati Uniti.

8. Manifestando alle alte parti contrattanti tutte le vedute e tutti i sensi del governo rispetto a questo rilevante subbietto, con ispirito pacifico e amichevole non solo verso il Messico ma ancora verso le alte parti contrattanti, il sottoscritto spera ch'elleno non vedranno in queste precauzioni niente che possa ispirar loro inquietudine.

Il sottoscritto ha l'onore di offerire ai signori ministri di Spagna, Francia ed Inghilterra, l'assicurazione della sua alta stima.

GUGLIELMO H. SEWARD.

# FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — Il Consiglio di reggenza della Banca Nazionale volle anche in quest'anno rendere partecipi de'suoi atti di beneficenza i poveri sordomuti raccolti nel R. Istituto di Torino coll'elargire a loro favore la somma di L. 220. Grata di questo dono la Direzione dell'Istituto gli tributa questo pubblico segno di riconoscenza.

ANTIQUARIA. — Le recenti ricerche archeologiche del colonn. Quimperez hanno constatato in modo quasi evidente che la battaglia data da Giulio Cesare al capo germanico Ariovisto l'anno 58 avanti Gesù *Cristo*, ebbe luogo nel Giura e sui confini attuali della Svizzera.

Cesare nella sua opera sulla *Guerra Gallica*, pone il campo di battaglia a 19 leghe da Besanzone ed a 50,000 passi dal Reno. Questa designazione si applica perfettamente alla pianura di Courgenais, ad una lega da Porentruy e dal campo romano del Monte Terribile (*Gazz. ticinese*).

NECROLOGIA. — Il colonnello Samuel Colt, l'inventore del revolver che porta il suo nome, è morto testè di un attacco di apoplessia. Egli dirigeva a Hartfort nel Connecticut la fabbrica delle armi da fuoco per le quali era brevettato.

DISASTRI. — In una cava di carbon fossile di North Shields in Inghilterra, contea di Northumberland, accadde il 17 corrente una spaventosa catastrofe. Rottasi la pompa destinata ad aspirare le acque delle gallerie, una massa enorme dei metalli che la componevano precipitò nel pozzo di comunicazione delle gallerie coll'esterno guastando ogni cosa e chiudendo l'uscita ai poveri minatori.

Tutte le sollecitudini che la carità pubblica e privata suggerì in quella tremenda e dolorosa congiuntura riuscirono vane. Un dispaccio da North Shields 22 corrente ore 10 della sera annunzia che dei 216 minatori che furono colti cinque giorni prima e sepolti in quella rovina non uno potè essere trovato vivo, morti tutti per affogamento.

# ULTIME NOTIZIE

TORINO, 28 GENNAIO 1862.

I convegni serali che hanno luogo ogni martedì e venerdì presso S. E. il presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi.

---

La tornata di ieri della Camera dei Deputati fu occupata da due interpellanze.

La prima di esse venne indirizzata al Ministro della pubblica istruzione dal deputato Bruno riguardo ai nuovi ordinamenti che il Governo intende dare all'insegnamento medico-chirurgico dell'Università e del Collegio medico di Napoli; e, udite le spiegazioni somministrate dal Ministro, uditi ragionare in proposito i deputati Gallozzi, Mandoj-Albanese, Bertani, Cappone, la Camera approvò un ordine del giorno proposto dallo stesso deputato Bruno, pel quale essa si dichiarava persuasa che il Ministro avrebbe provveduto allo sviluppo di tale insegnamento.

La seconda interpellanza fu rivolta allo stesso Ministro dal deputato Coppino rispetto alle disposizioni del R. Decreto 19 novembre 1861, le quali, a parere dell'interpellante, se non violavano la lettera della legge, ne offendevano certamente lo spirito, e non recheranno vantaggio alcuno al pubblico insegnamento.

La legalità ed utilità di tali disposizioni furono difese dal deputato Sella.

---

Gli uffizi della Camera dei deputati hanno nominato una Commissione composta dei signori Maccabruni, 1.o ufficio; Speroni, 2; Cadolini, 3; Giuliani, 4; Tonello, 5; Belli, 6; Susani, 7; Macchi, 8; Molfino, 9, per esaminare il progetto di legge — Esenzione degli ingegneri e dei periti agrimensori dall'obbligo di prestare la cauzione di che nel Decreto Italico del 3 novembre 1805 — stato presentato dal deputato Susani e preso dalla Camera in considerazione nella tornata del 10 corrente.

---

Domenica scorsa, alle 10 del mattino, inauguravasi il tronco di strada ferrata che congiunge Bologna a Ferrara.

Fra le armonie della banda comunale, dice il *Monitore di Bologna*, partiva dalla stazione il treno inaugurale, su cui trovavansi il ministro dei lavori pubblici, il prefetto, il sindaco colla Giunta, alcuni senatori e deputati, il direttore generale della Società signor Du Houx, il direttore delle costruzioni signor Proche, il commissario regio, i membri del Consiglio d'amministrazione, ecc. Lungo la strada, alle stazioni di San Pietro in Casale, di San Giorgio e di Poggio Renatico stavano raccolti per festeggiarne il passaggio le Autorità civili, gli uffiziali e i concerti musicali della Guardia nazionale di quei Comuni. Verso il mezzogiorno il convoglio giunse nella stazione di Ferrara, dove il ministro venne ricevuto dal prefetto e dal sindaco in mezzo alla Guardia nazionale e ai pompieri civici schierati.

Una refezione era quivi preparata, dopo la quale eleganti equipaggi erano messi a disposizione di quelli fra gli arrivati che volessero fare una corsa per la città.

Alle 2 il convoglio tornava a Bologna, portando col ministro anche il prefetto, il sindaco, e alcuni uffiziali superiori della guardia nazionale e signori di Ferrara.

Alle 6 un sontuoso banchetto all'Hôtel Brun chiuse la festa con lieti brindisi al Re, al ministro, alle due provincie unite da questa nuova ferrovia, alla Società intraprenditrice, e agl'ingegneri costruttori.

La linea nuovamente inaugurata è stata aperta ieri lunedì al pubblico.

## DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

Agenzia Stefani

*Parigi*, 27 *gennaio*.

Apertura delle Camere. Discorso dell'Imperatore.

L'anno 1861 malgrado certe inquietudini ha veduto la pace consolidarsi, e le dicerie propagate ad arte circa immaginarie pretese cadere dinanzi alla realtà dei fatti.

Le relazioni colle estere potenze sono interamente soddisfacenti.

Le visite di parecchi sovrani hanno contribuito a rassodare i legami vicendevoli d'amicizia.

Il re di Prussia ha potuto apprezzare il nostro desiderio di unirci ognor più, governo e popolo, per avanzare con passo calmo e sicuro nella via del progresso.

Abbiamo riconosciuto il Regno d'Italia colla ferma intenzione di contribuire coi consigli simpatici e disinteressati a conciliare due cause, il cui antagonismo turba dappertutto gli spiriti e le coscienze.

La guerra civile che desola l'America è venuta a compromettere i nostri interessi commerciali. Tuttavia, fino a che i diritti dei neutri saranno rispettati, noi ci limiteremo a far voti perchè le dissensioni abbiano una sollecita fine.

I nostri stabilimenti della Cochinchina sono consolidati.

Non saremmo in lotta con nessuno, se il contegno dei Messicani non avesse obbligato la Francia, la Spagna e l'Inghilterra a proteggere i connazionali da attentati contro l'umanità e il diritto delle genti.

Liberi da preoccupazioni esterne, abbiamo portato in ispecial modo l'attenzione sullo stato delle finanze.

*Qui l'Imperatore prese in esame la situazione finanziaria.*

I quadri dell'esercito furono proporzionati a ciò che esige in tempo di pace la dignità della Francia.

L'Imperatore accenna alla rinuncia fatta ai crediti straordinarii.

Il nuovo sistema stabilirà il regime finanziario sopra basi irremovibili.

Propone con dispiacere parecchie modificazioni nelle imposte, convinto però che l'aumento delle rendite renderà temporarie le nuove misure. I deputati dovranno occuparsi fino dal principio della sessione del progetto di unificazione dei debiti.

L'Imperatore rammenta ch'egli ha preso sempre l'iniziativa delle riforme; tuttavia manterrà intatte le basi della costituzione, che assicura l'ordine e la prosperità.

*Parigi*, 27 *gennaio*.

*Notizie di borsa.*

(1 ora pom.)

Fondi Francesi 3 0|0 — 71 30
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0. — 64 45.
Prestito italiano 1861 5 0|0 — 64 80.
Consolidati inglesi 3 0|0 — 93.

Borsa animata e ferma.

*Nuova York*, 15 *gennaio*.

Il Congresso ha deciso di autorizzare l'emissione di cento milioni in obbligazioni del tesoro.

*Parigi*, 27 *gennaio*.

*Notizie di Borsa.*

(chiusura)

Fondi francesi 3 0|0 71 30.
Id. id. 4 1|2 0|0, 90 25.
Consolidati inglesi 3 0|0 93 1|3.
Fondi piem. 1849 5 0|0 64 60.
Prestito italiano 1861 5 0|0 64 30.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 747.
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 330.
Id. id. Lombardo-Venete 530.
Id. id. Romane 495.
Id. id. Austriache 497.

*Vienna*, 27 *gennaio*.

Viene smentita la candidatura dell'arciduca Massimiliano al trono del Messico.

*Parigi*, 28 *gennaio*.

Annunciasi al Corpo legislativo una comunicazione del governo. Si tratterà probabilmente della conversione. Assicurasi che se le potenze consentissero a mantenere per dieci anni l'occupazione del Messico, l'arciduca Massimiliano accetterebbe. Ieri una batteria d'artiglieria ha lasciato Parigi ed è andata ad imbarcarsi a Cherbourg.

---

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E D COMMERCIO DI TORINO.

28 gennaio 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0|0. C. d. matt. in c. 64 75 50 75 50 75 — corso legale 64 52 in liq. 64 50 50 55 60 50 p. 31 genn.
Id. 5|10 pag. 1 genn. 1862. C. d. g. p. in l. 64 75 63 45 p. 31 genn.
C. d. matt. in c. 64 50

Fondi privati.

Banca Nazionale 1 luglio. C. d. g. p. in c. 1216

CORSO DELLE MONETE.

| Oro | Compra | Vendita |
|---|---|---|
| Doppia da L. 20 . . . . . . . . . | 20 — | 20 05 |
| di Savoia . . . . . . . . | 28 44 | 28 50 |
| di Genova . . . . . | 78 35 | 78 55 |

C. FAVALE Gerente.

---

SPETTACOLI D'OGGI

REGIO (7 1|2 lettera A grande). Opera *Nabucco* — Ballo *La giocoliera*.

CARIGNANO. (7 1|2). La dramm. Comp. Bellotti Bon *La calunnia*.

SCRIBE. (7 3|4) Comp. francese diretta da F. Meynadier: *La corde sensible.*

D'ANGENNES (7 1|2). Comp. francese Bozia et Bary: *Les Enfers de Paris.*

ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *La beneficenssa.*

GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. Monti e Preda recita: *Non toccate la regina.*

ALFIERI. (ore 8) Esercizi equestri eseguiti dalla Compagnia dei fratelli Guillaume.

## COMMISSARIATO GEN.LE
DELLA REGIA MARINA
NEL DIPARTIMENTO MERIDIONALE

*Avviso d'Asta*

Si fa noto a chiunque aspirar volesse alla compra dei sotto accennati oggetti, che il giorno 4 febbraio, nell'Uffizio di detto Commissariato, sito in questa Città, nello Arsenale di Marina, saranno aperti publici incanti pel deliberamento di tale impresa sui patti ed in aumento ai prezzi descritti nella relativa nota e capitoli d'appalto, visibili tutti i giorni non festivi nell'Ufficio dello stesso Commissariato, dalle ore 9 mattina sino alle 4 pomeridiane.

S'invitano pertanto gli accorrenti a voler comparire nel citato locale in detto giorno ad un' ora pom. per entrare in licitazione, ed assistere al deliberamento del suddetto appalto da farsi, a candela vergine, in favore del miglior offerente.- I fatali per aumento, non minore di un ventesimo, spireranno a mezzodì del giorno 19 dell'entrante mese di febbraio.

Saranno osservate per questa impresa le norme per gli Atti e Contratti d' appalto prescritte dal Regio Regolamento 7 novembre 1860; nessuno sarà ammesso a licitare, se non previo deposito di Ln. 9,500 in guarentigia della subastazione.

Scafo della pirofregata *Il Roberto*, esistente nel Regio cantiere di Castellamare, calcolato per Lire 47,501.

Napoli, 18 gennaio 1862.

*Per il Commissario di Marina di 1.a classe ai Contratti*
GENNARO PERMORO.

## COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA

È vacante la segreteria Municipale. Gli aspiranti a tale impiego dirigano le loro domande alla Giunta Municipale entro tutto il 20 del prossimo febbraio.

PALERMO *presso* PEDONE LAURIEL
TORINO *presso* GIUSEPPE FAVALE *e* C.

## PER VOLGERE IN MEGLIO
LA
## INDUSTRIA IN SICILIA
IDEE
**del Barone**
GAETANO GUASTELLA Y SCHIUVELLIER

Un vol. in-8 di pag. 280 — L. 4. 25.

**VAGLIA** di Obbligazioni dello Stato, creazione 1849, per l' Estrazione fine del corrente mese; contro *Buono* postale di L. 16 si spedisce in piego assicurato. — Dirigersi *franco* agli Agenti di Cambio Pioda e Valletti in Torino, via Finanze, n. 9. — Primo Premio L. 36,865; Secondo L. 11,060; terzo L. 7,375; quarto L. 5,900; quinto L. 1,300.

## EDIFICIO IDRAULICO
con grande ruota e forte caduta d'acqua perenne ed ampli caseggiati, posto sullo stradale di Lanzo, a miglia 9 1/2 da Torino,
DA VENDERE *a comode more*
Dirigersi al not. V. Int. Operti, *Doragrossa*, 27.

## DA AFFITTARE
*per un novennio dal* 1 *novembre* 1862
CASCINA sul territorii di Pianezza e Druent di ettari 28, 63, 1 (giornate 73 50).
Dirigersi in Torino al notaio coll. Guglielmo Teppati, via Arsenale, N. 6.

## INCANTO DEFINITIVO
*dei lotti* 1 *e* 2 *della casa Aymonin*

Il 30 corrente, ore 9 del mattino, nello studio del sottoscritto, via Bottero, 19 n. 1, stante l'aumento del decimo fattosi al prezzo di deliberamento, si procederà a nuovo incanto e definitivo deliberamento dei lotti 1 e 2 di detta casa situata in questa città, nel Rondò a levante della piazza Vittorio Emanuele, porta n. 1, di solida costruzione, il cui reddito è basato su contratti quasi tutti anteriori al 1861, alle condizioni indicate nel tiletto ed ai seguenti prezzi:

Il lotto 1 del reddito di L. 9742, al prezzo offerto dal signor Iacob Reynak di lire 128920.

Il lotto 2 del reddito di L. 18922, al prezzo offerto dalla signora contessa Francesca Gazelli di L. 242440.

Torino, il 2 gennaio 1862.

Not. Gio. Batt. Ristis.

## SCADENZA DI FATALI

Nell' incanto, cui si è oggi dal sottoscritto proceduto dei beni della signora Albertina Campora-Galliano qual erede beneficiata di Gaetana Brunel sua madre, situati in territorio di questa Città, si deliberò

Al dottor Carlo Camusso la parte prima del lotto 2, vigna Castelli di ettari 2, 95 (giorn. 7, 76), per l. 5,600;

E la parte terza, campo con ripa di are 98, 36 (giorn. 2, 58), per L. 2,550;

Ed al cav. Giuseppe Brunetti la parte seconda dello stesso lotto, pezza bosco compreso il ceduo d'anni 3, e le piante d'alto fusto contromarcate, di are 34, 55 (tavole 91, 6), per L. 1,050.

Il termine per fare l'aumento del sesto o del mezzo sesto, mediante autorizzazione, scade col giorno 6 prossimo febbraio.

Torino, li 22 gennaio 1862.

G. Cassinis notaio coll.

TIP. GIUSEPPE FAVALE E C.

## DIZIONARIO
DI
## IGIENE PUBBLICA
E DI
## POLIZIA SANITARIA

*Con tutte le Leggi, Regolamenti, Circolari, Rapporti e Progetti pubblicati nell' Italia in materia sanitaria e con numerose Tavole Statistiche*

DEL DOTTORE
**FRANCESCO FRESCHI**

Prezzo dell'Opera intera composta di 4 vol. in-8° grande, di più di 1000 pagine caduno con tavole colorate **L. 68.**

## PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. SMITH, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomedicato dell' Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith.

N. 120. EDITTO

Si reca a pubblica notizia che nel giorno 13 luglio 1861, cessò di vivere in Bormio Luigi Clementi delli furono Luigi e Maria Rueper, senza aver fatta alcuna disposizione d'ultima volontà.

Emergendo che fra i successibili ex lege del detto defunto, havvi pure Andrea Mauri delli furono Fermo e Teresa Clementi che trovasi assente e d' ignota dimora, lo si eccita a qui insinuarsi entro un anno dalla data del presente editto ed a presentare le sue dichiarazioni di erede, poichè in caso contrario si procederà alla ventilazione dell' eredità in concorso degli eredi insinuatisi e del curatore avv. dottor Aristide Caimi a lui deputato.

Sondrio, dalla regia pretura urbana, 8 gennaio 1862.

*Il R. Consigl. di ig.*
Belloni.

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Con atto rogato dal notaio collegiato Giovanni Marietti, insinuato a Torino, li signori Cattocchio Giovanni Battista fu Giovanni Antonio, Quirico Antonio fu Giuseppe e Zotto Michele di Giuseppe hanno costituito società sotto la ditta Cattocchio, Quirico e Zotto per commercio in Torino di acquisto e vendita drapperie, telerie, scialli, seterie, flanelle, mussole ed altri oggetti.

Estratto di tale società venne depositato al tribunale di commercio di Torino.

Torino li 24 gennaio 1862.

Marietti Giovanni notaio.

SOCIETA'

Il sottoscritto con privata scrittura del 12 dicembre 1861, contrasse una società in accomandita avente per oggetto la fabbricazione di cerniere, gangheri ed oggetti relativi, durativa per anni 9, cioè dal 1 aprile 1862 al 1 aprile 1871, sotto la ragione sociale Pietro Bettiac e Comp.

La società avrà la sua sede in Torino, domicilio del sottoscritto, il quale ne è il solo socio amministratore e responsabile.

L'accomandante conferiva un fondo di L. 9,000.

Torino, 30 dicembre 1861.

P. Bettiac.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Il tribunale del circondario di Torino, con sentenza 9 dicembre 1861, pronunciata sull'istanza di Croce Delfina Claudia Clotilde moglie di Giovanni Norandi, dimorante in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, in contumacia del detto Giovanni Norandi, di domicilio, dimora e residenza ignoti, autorizzò la detta instante ad addivenire alla cancellazione dell'ipoteca a di lei favore presa sotto li 10 novembre 1852, pel servizio del censo o pensione vitalizia di cui in instrumento 9 ottobre 1852, ricevuto Parta, condannando il nominato contumace nelle spese.

Torino, 27 gennaio 1862.

Petiti sost. proc. dei poveri.

GRADUAZIONE.

Sull'instanza della Società anonima dei molini Anglo-Americani di Collegno, stabilita in Torino, si è con decreto trentuno or passato dicembre, dichiarato aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione di L. 70000 e relativi interessi, prezzo stabili subastati al capo-mastro Federico Bocca e deliberati alla di lui moglie Felicita Galimberti, con sentenze del tribunale di circondario di questa città, delli 28 settembre e 9 novembre ultimi, e sonosi ingiunti tutti li pretendenti sul ridetto prezzo, a proporre le loro ragioni nanti lo stesso tribunale nel termine previsto dalla legge.

Torino, 18 gennaio 1862.

Belli sost. Tesio.

ESTRATTO DI CITAZIONE

Con atto del giorno d'oggi dell'usciere Riccio, addetto alla giudicatura Monviso, venne sull'instanza di Tobia Guastalla, citato Michel Angelo Cristini impiegato telegrafico, già domiciliato in Torino, or di domicilio, residenza e dimora ignoti, per comparire nanti il signor giudice sez. Monviso, alle ore 8 del mattino del 1 febbraio prossimo, per la consecuzione di Ln. 450 ed accessorii.

Torino, 27 gennaio 1862.

Gius. Marinetti p. c.



GIUDICIO DI GRADUAZIONE.

Con decreto del 23 novembre ultimo scorso, il signor presidente presso questo tribunale, dichiarava sull'instanza delle Finanze Nazionali, aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione del prezzo ricavatosi dalla vendita in subasta di alcuni stabili caduti nell'eredità giacente del fu signor Spirito Marrone, rappresentata dal deputatole curatore signor causidico Pasquale Corino d'Alba, e posseduti in parte dal terzo possessore Sandri Teobaldo d'Alba, ingiungendo tutti i creditori del medesimo Marrone e chiunque pretenda alla distribuzione di detto prezzo a proporre fra giorni 30 le loro domande, producendo e depositando alla segreteria del tribunale i relativi titoli.

Alba, 21 gennaio 1862.

Troia proc. deman.

OUVERTURE DE JUGEMENT D'ORDRE

Sur requete présentée par le sieur Bionaz Joseph-Germain de feu Pantaléon propriétaire, domicilié à Aoste, pour la distribution du prix des biens par lui acquis du nommé Jean-Thomas Cannaveroz feu Etienne de Saint Christophe, monsieur le président du tribunal de l'arrondissement d'Aoste, a, par son décrêt du 20 Janvier 1862, déclaré ouverte l'instance d'ordre relative, en commettant pour la même, monsieur le juge près ce tribunal l'avocat Montalti, a enjoint aux créanciers de produire et déposer au greffe leurs demandes motivées de collocation avec les pièces à l'appui, dans le délai de 30 jours, à compter de la notification de la même ordonnance et a finalement fixé le délai de 30 jours à partir de la susdite ordonnance, dans le quel devront être faites toutes les notifications et insertions prescrites par l'article 850 du code de proc. civile.

Aoste, 22 janvier 1862.

Davisod substitut de Millet proc.

GRADUAZIONE

Sull' instanza dell' Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato, rappresentata dal sottoscritto, il sig. avvocato Antonio Gina, giudice commesso del tribunale del circondario di questa città, con suo decreto 8 del mese in corso ha dichiarato aperto il giudizio di graduazione sul prezzo degli stabili situati in territorio di questa stessa, e del comune di Quarto, subastatisi in pregiudizio del negoziante Angelo Renoldi, domiciliato e residente in questa medesima, colle sentenze 4 marzo e 19 giugno dello scorso anno 1861, ed ha ingiunto a tutti i creditori di produrre e depositare nella segreteria di detto tribunale le loro motivate domande di collocazione, ed i documenti giustificativi nel termine di giorni 40.

Cagliari, 13 gennaio 1862.

Vincenzo Serra Meloni caus. coll.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

Il tribunale di circondario di Chiavari, con provvedimento 21 gennaio 1862, a richiesta dei presunti eredi legittimi mandava assumersi informazioni nel luogo di Santa Margherita di Rapallo, col mezzo del giudice al tribunale avv. Oliveri, in contradittorio del pubblico Ministero, sull'assenza di Nicolò e Stefano fratelli Nespolo di Giuseppe, marittimi, già domiciliati in detto luogo.

Chiavari, 24 gennaio 1862.

G. Delpino caus.

## BANDO
*Per vendita di beni stabili.*

Nel giorno 28 febbraio prossimo venturo, ed alle 12 meridiane, in Broni, circondario di Voghera, e nello studio del notaio sottoscritto, avrà luogo l'incanto per la vendita degli infradescritti beni stabili dotali di ragione dei signori coniugi Borella Teresa fu Giacomo ed Astorri Luigi fu Paolo, domiciliati in Piacenza, come dal decreto d'autorizzazione del signor giudice del mandamento Nord di Piacenza in data 8 agosto 1861, stato omologato dal tribunale del circondario di Piacenza e sulla stima del sig. ingegnere Giacomo Pernacioli a ciò delegato.

*I beni da vendersi sono:*

1. Un podere detto Rosa Negra, di ett. 1, are 25 e cent. 81 di terreno coltivo e vitato, posto in Broni e valutato L. 5381, cent. 73.

2. Altro podere simile, detto la Folla, posto pure in Broni, con sovrapostovi caseggiato rustico compreso, di are 28, cent. 90 e decimilliare 75, e valutato L. 5000 italiane.

Broni, 23 gennaio 1862.

Gius. Truffi not. coll.

TRASCRIZIONE

Con instromento 14 novembre 1861, ricevuto Mattioda, notaio a Castellamonte, Gianassi Francesco fu Martino fece acquisto da Cretto Francesco fu Domenico, amendue di detto luogo, d' un corpo di fabbrica, con vigna e chioso, attinenti, della superficie di are 85 poste su detto territorio, regione Crosa, coerenti la strada comunale e Felligatti Giuseppe, per il prezzo di L. 6000.

Castellamonte, il 24 gennaio 1862.

Notaio Giacomo Mattioda.

SUBASTAZIONE.

All'udienza di questo tribunale di circondario delli sei marzo prossimo venturo, ore undici mattina ha luogo sull'instanza del signor Giuseppe Peano residente in questa città l'incanto dei beni situati in territorio di Centallo nella regione Collignola, sezione B, consistenti in una pezza alteno al numero di mappa 182, di are 38, 10, e di una pezza prato al numero di mappa 184 di are 39, 60, che si subastano contro il signor Francesco Antonio Testa residente à Torino principale debitore, e suo fratello Pietro Vincenzo Testa residente a Centallo, terzo possessore, al prezzo e condizioni fissate nel relativo bando venale delli 18 corrente mese, in cui tali stabili divisi in due lotti si trovano ampiamente descritti e coerenziati.

Cuneo, 21 gennaio 1812.

Paolo Oliveri proc. capo.

ESTRATTO DI BANDO

Con decreto emanato dal tribunale del circondario di Cuneo, del 4 andante mese, essendo stato autorizzato l'aumento d'un solo mezzo sesto agli stabili incantatisi ad istanza di Lattes Amadio residente in Cuneo, contro il signor notaio Giuseppe Tallone, residente al Murazzo, fini di Fossano e descritti detti stabili nel bando venale del 26 scorso agosto, li signori Tallone Giovanni fu Bartolomeo e Viriglio Luigi fu altro Luigi, residenti il primo sulle fini di Fossano e l'altro in Centallo, con atto delli 11 pure cadente mese, facevano tale aumento del mezzo sesto ai lotti 1, 2, 3, 5, 6 ed 8, stati deliberati con sentenza del prefato tribunale del 27 dicembre prossimo passato, cioè i lotti 1, 2 e 3 a favore del signor Pietro Pasero alla somma di L. 13200, pei due primi incantatisi cumulativamente, ed alla somma di L. 1600 pel lotto 3.

Lo stesso Pasero però con atto dello stesso giorno 27 dicembre faceva la dichiarazione di comando a favore del signor Giuseppe Macario, la quale venne debitamente accettata; il lotto 5 e 6 a favore del signor Fruttero Andrea alla somma di L. 2700 pel lotto 5, e pel 6 alla somma di L. 900; il lotto 8 a favore del signor Giovanni Antonio Sampò a L. 520, portando la loro offerta dei lotti 1 e 2. cumulativamente alla somma di L. 14300. del lotto 3 a quella di lire 1834, del lotto 5 a quella di L. 2925, del lotto 6 a L. 975, del lotto 8 a L. 564.

Pel nuovo incanto dei predetti lotti degli stabili designati nell'apposito bando venale del 18 gennaio cadente mese, venne con decreto del signor presidente dello stesso tribunale, fissata l'udienza che avrà luogo alle ore 11 mattutine del 7 febbraio prossimo venturo.

Tale incanto verrà aperto sotto le condizioni inserte nello stesso precitato bando venale del 18 gennaio.

Cuneo, 22 gennaio 1862.

Berardengo p. c.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza del tribunale del circondario di Cuneo del 22 dell'andante mese di gennaio, gli stabili situati nel territorio di Centallo, consistenti in fabbricato, prato, campi ed alteno, della totale superficie di ett. 4, are 5, cent. 20, incantatisi ad instanza della signora Anna Bauchiero moglie di Luigi Danesi, domiciliata in questa città, sulla somma offerta di L. 2400, venivano deliberati a favore del signor Antonio Cavallo pure di questa città, alla somma di lire 6,300.

Il termine utile per fare l'aumento di 6.o scade con tutto il 6 del prossimo mese di febbraio.

Cuneo, 23 gennaio 1862.

Vaccaneo segr.

SUBASTAZIONE

All'udienza che sarà tenuta in una delle solite sale del tribunale del circondario di Cuneo, li 26 febbraio prossimo venturo, si procederà alla vendita per via di subasta degli stabili stati espropriati sull'instanza del signor Giuseppe Nicora fu Giovanni, proprietario, residente in Genova, tanto in qualità propria che in quella di amministratore della sua prole nascitura, rappresentato dal suo procuratore speciale Giovanni Battista Javelli, in odio del signor barone Luigi Celebrini di San Martino fu Francesco, dimorante in Fossano, come da sentenza del lodato tribunale in data 11 dicembre prossimo passato, stata trascritta all'ufficio delle ipoteche di Cuneo il 4 gennaio andante. Tali stabili vengono esposti in vendita in due lotti, composto il primo della cascina denominata la Garnita, ed il secondo del casino detto di Belmonte. Il primo lotto rileva in misura metrica ad ettari 25, are 75, cent. 25. e viene esposto all'incanto sul prezzo di L. 33740, e le offerte in aumento non potranno essere minori di L. 50 caduna. Il lotto secondo rileva in misura metrica ad ett. 3, are 84, cent. 65, viene esposto all'incanto sul prezzo di L. 4140, e le offerte in aumento non potranno essere minori di L. 20 caduna.

Li suddetti stabili sono situati sul territorio di Fossano e trovansi ampiamente descritti e coerenziati nel bando venale 11 gennaio corrente, autentico Bossi segretario sost., in cui trovansi pure tenorizzate tutte le condizioni della vendita.

Cuneo, 18 gennaio 1862.

Bertone sost. Javelli proc.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza del regio tribunale del circondario d' Ivrea 21 dicembre p. p., sull' instanza della signora Agnese Leona vedova del chirurgo Giacomo Pastor, dimorante in S. Giorgio, venne autorizzata l'espropriazione forzata per via di subasta, in odio di Pastor Antonio, fu chirurgo Giacomo, dimorante a Lanzo, di uno stabile posto nel capoluogo di S. Giorgio, consistente in una casa con corte e giardino, della superficie di are 21 09, essendosi fissato per l' incanto l' udienza del 1.o marzo p. v.

La vendita si fa in un sol lotto e si apre al prezzo dalla instante offerto di L. 800, eccedente di cento volte l'annuo regio tributo, ed alle altre condizioni risultanti dal bando venale 13 corrente mese, autentico Fissore segretario.

Ivrea, 21 gennaio 1862.

Corbellini sost. Gedda.

ACCETTAZIONE D' EREDITA'

Con atto passato avanti questa segreteria del tribunale sotto li 19 dicembre ultimo scorso, la signora Paracchini Annunciata di Ponzana, nella sua qualità di madre e tutrice della minore Salsa Carolina, autorizzata con analoga deliberazione del consiglio di famiglia in data dello stesso giorno, dichiarava d'accettare l'eredità del rispettivo marito e padre Giovanni Salsa morto *ab intestato* li 26 dicembre 1859 in Ponzana suddetto, non altrimenti però che col beneficio dell'inventario.

Novara, 25 gennaio 1862.

Moro P. sost. Milanesi.

GRADUAZIONE.

Con decreto 23 volgente, l'Ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Pinerolo, sull'instanza delli Galetto Nicola ed Eugenio fratelli, residente il primo a Villar Pellice ed il secondo soldato nel corpo reale d'artiglieria, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo degli stabili stati espropriati alli Galetto Luigi Francesco Antonio debitore principale e di lui moglie Maria Maddalena Favero quale terza posseditrice, ambi residenti in Pinerolo, colle sentenze di detto tribunale in data 3 settembre e 9 ottobre 1861; nominò pel medesimo il signor giudice avv. Tricerri, con ingiunzione ai creditori per la proposizione delle loro domande di collocazione coi titoli a corredo presso la segreteria di detto tribunale, entro il termine di giorni 30 successivi alla notificanza, il tutto a norma di legge.

Pinerolo, 24 gennaio 1862.

P. Giauda sost. Darbesio p. c.

GRADUAZIONE

Sull'istanza di Giovanni e Domenico fratelli Burzio, domiciliati a Santena, veniva autorizzata in contumacia delli Bartolomeo e Giovanni fratelli Burzio e medico Giuseppe Morbelli, residenti il Giovanni a Saintes (Francia), e gli altri a Pralormo, la vendita per pubblici incanti di alcuni stabili caduti nell'eredità di Domenico Burzio, i quali venivano deliberati per L. 910 a Giuseppe Genta ed Antonio Marino.

Su questo prezzo l'Ill.mo signor presidente di questo tribunale, con suo decreto 14 dicembre ultimo, dichiarava aperta la graduazione per cui commetteva il signor giudice Cattaneo, ingiungendo ai creditori di presentare i loro titoli fra giorni 30 successivi alla notificazione di detto decreto, che mandò pur notificare al deliberatario ed al debitore spossessato.

La notificazione ad uno di questi, cioè al Giovanni Burzio residente a Saintes (Francia), viene eseguita a senso degli articoli 61 e 62 del cod. di proc. civ.

Torino, 15 gennaio 1862.

Govone sost. Gandiglio.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE E C.